

consegnata al marito: solo poteva disporre per dotare temporalmente o spiritualmente la figliuola, come fu detto e si dirà.

La moglie, fino dal giorno in che era stata condotta nella casa del marito, diventava creditrice prevalente per la sua dote ed altri diritti come sopra ad essa parificati. Essendovi contratto nuziale, non occorreva notifica: ma le carte confessionali dovevano essere notificate, conforme dicemmo, e non operavano retroattivamente a danno degli altri creditori. Col moderno linguaggio chiamarebbesi ipoteca tacita nel primo caso, ed ipoteca iscritta nel secondo.

Oltre il marito, diventava debitore della dote anche il suocero che avesse accettata in sua casa la nuora. Ma, emancipando il figlio, ed assegnandogli tanti beni che, a suo tempo, bastassero al pagamento della dote, rimaneva liberato. Qui ed in seguito, sotto il nome di dote intendansi compresi anche gli altri diritti ad essa parificati.

Quanto fu detto rispetto al suocero, si applicava eziandio agli altri ascendenti o congiunti del marito, che avessero ricevuta in casa la moglie dotata. Ma i fratelli, benchè in compagnia fraterna col marito, non potevano essere obbligati se non avevano acconsentito.

Se il marito maltrattava la moglie, o tendeva all' inopia, od era aggravato di debiti, od era carcerato, poteva la moglie ottenere l' assicurazione della sua dote, con corrispondente assegnazione dei beni del marito. I beni assegnati non passavano in proprietà di lei, ed ella non ne poteva disporre, ma poteva soltanto tenerli presso di sè a titolo di cauzione, impiegandone i frutti al mantenimento suo e della sua famiglia. L' assicurazione cadeva prima sui mobili, poi sugli stabili di fuori, e finalmente su quelli di Venezia. Non bastando i beni del marito, si apprendevano quelli da lui alienati dopo il ricevimento della dote, cominciando dalle alienazioni più recenti, e rimontando successivamente alle più remote. Riuscendo anche questo insufficiente, potevansi apprendere i beni dei fedecommissi ascendenti.

Sopra i beni presi in assicurazione avevano titolo di preferenza i creditori del marito, ed in quanto agli stabili, anche i *propinqui*,